


Coronavirus, cura degli orti: un'ordinanza con le disposizioni

 [Ordinanza del Presidente n 36 del 14 04 2020 \(107 KB\) \(/index.php/it/allegati-generici/1168-ordinanza-del-presidente-n-36-del-14-04-2020\)](#)

Le regole per il contenimento della fauna selvatica anche in aree urbane e le attività selvicolturali

Cura degli orti, contenimento della fauna selvatica anche in aree urbane e attività selvicolturali: un'ordinanza del presidente Enrico Rossi dà disposizioni per lo svolgimento di queste attività sempre nel pieno rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19.

Orti e agricoltura amatoriale

Oltre agli imprenditori agricoli, anche chi si dedica alle attività agricole in via amatoriale può svolgere le operazioni colturali che la stagione impone e che sono necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e può, inoltre, accudire gli animali allevati. Lo spostamento all'interno del comune e verso altri comuni può essere giustificato con la necessità di provvedere allo svolgimento delle attività di agricoltura amatoriale purché sia effettuato non più di una volta al giorno, da massimo due componenti per nucleo familiare.

Fauna selvatica in ambito urbano

Per quanto riguarda il controllo e il contenimento della fauna selvatica anche in ambito urbano, gli interventi dovranno avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e pertanto tramite la cattura o con interventi di controllo in forma singola.

Le guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo possono giustificare lo spostamento all'interno del comune o verso altri comuni sulla base di quanto riportato nella scheda di intervento di controllo inviata alla Polizia provinciale.

Attività selvicolturali

A seguito della riapertura delle attività selvicolturali a livello nazionale, è disposta la proroga del periodo di taglio per 15 giorni al fine di consentire il completamento delle attività di taglio e di esbosco, anche a tutela della stabilità dell'assetto idrogeologico e della prevenzione

degli incendi boschivi e degli attacchi fitopatogeni correlati al cumulo di biomassa sul terreno causata dalla interruzione dei lavori forestali.

Oltre alle imprese selvicolturali, anche i proprietari e possessori di boschi possono completare i tagli usufruendo della proroga. Così come per l'agricoltura amatoriale, anche i proprietari e i possessori di boschi che svolgono le attività selvicolturali libere possono giustificare lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altri comuni a condizione che tale spostamento sia effettuato non più di una volta al giorno e da massimo due componenti per nucleo familiare.

